

(N. 1489)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BENEDETTI, CAROLI, SAMEK LODOVICI, LORENZI, FRANZINI, D'ALBORA, PIGNATELLI e INDELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1961

Rivalutazione dell'assegno ordinario annuale stabilito in favore dell'Istituto di malariologia dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, numero 288, la Scuola superiore di malariologia venne costituita in Istituto di malariologia e per il suo funzionamento venne autorizzata l'iscrizione in bilancio di un assegno ordinario annuale di lire 500.000.

L'Istituto fu posto inizialmente alla dipendenza del Ministero degli affari esteri in quanto la Scuola superiore di malariologia da cui derivava aveva avuto sino ad allora come scopo principale l'organizzazione di corsi di studio sulla malaria e sui problemi ad essa inerenti, corsi destinati ad accogliere studiosi stranieri ed italiani. Detto assegno di lire 500.000 faceva pertanto carico sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Successivamente l'Istituto pur continuando nella sua funzione didattica e nella sua attività di ricerca scientifica fu chiamato dall'I.A.C.I.S. e poi dal Ministero della sanità a svolgere altri compiti sul campo della lotta antimalarica concorrendo all'esecuzione

del piano di eradicazione della malaria che ha liberato l'Italia dal secolare flagello. Attualmente all'Istituto è affidata la vigilanza di 44 province ove erano le zone malariche e vi sono tuttora condizioni adatte al possibile ritorno dell'infezione e cioè dove persiste l'anofelismo.

All'espletamento di questi compiti l'Istituto potè provvedere grazie all'erogazione di contributi straordinari. Lo stanziamento fisso di lire 500.000, divenuto man mano irrisorio per le accresciute funzioni dell'Istituto e per la progressiva svalutazione della moneta fu impietabilmente depennato nel 1945 dal bilancio del Ministero degli affari esteri.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, l'Istituto venne posto sotto la vigilanza e la tutela dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità il quale, prendendo a cuore le sorti dell'Istituto, provvede a sovvenzionarlo con l'erogazione di contributi annuali destinati alla lotta antimalarica e al controllo dell'anofelismo.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'istituzione del Ministero della sanità la situazione non è mutata e l'Istituto di malariologia ha continuato ad espletare i suoi compiti grazie a contributi determinati di anno in anno e prelevati dal più ampio capitolo destinato a sussidi e contributi per la difesa dell'igiene del suolo e dell'abitato e per la profilassi e l'assistenza antimalarica. (Capitolo 52 dell'esercizio in corso del Ministero della sanità).

La precarietà di tale finanziamento, derivante dalla mancanza di un apposito capitolo in bilancio ed il ritardo che spesso si verifica nella sua erogazione pongono in difficoltà l'Istituto di malariologia nella predisposizione del proprio bilancio, che è impostato ad anno solare, e nella determinazione dei propri programmi operativi.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto di ripristinare il regolare stanziamento in bilancio, iscrivendolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e rivalutandolo di 100 volte rispetto al 1933; rivalutazione modesta se si tiene conto, oltre che della svalutazione della moneta, dei compiti che l'Istituto di malariologia è chiamato ad assolvere sia nella sua sede di Roma che nel suo Centro di Monticelli.

Dell'attività dell'Istituto desidero ricordare le numerose ricerche nel campo parassitologico, epidemiologico, entomologico e clinico compiute in oltre 25 anni di operosa attività. Alcune di tali ricerche sono state reali scoperte che hanno profondamente modificato la conoscenza patologica della malaria e l'indirizzo farmacologico nella sintesi dei chemioterapici antimalarici. L'Istituto ha acquistato fama mondiale ed è meta di molti visitatori italiani e stranieri. In esso vengono tenuti annualmente corsi per medici e per tecnici ed il diploma dell'Istituto, tenuto in alta considerazione, ha dato modo ad alcuni medici italiani di essere assunti sia

presso l'Organizzazione mondiale della sanità, sia presso enti dislocati in zone tropicali.

Il Ministero della sanità si vale dell'Istituto per il controllo e la vigilanza nelle zone d'Italia ove la malaria è stata eradicata ed il programma di lotta è passato alla fase di mantenimento. In molte regioni sussistono tuttora condizioni idonee alla diffusione della malaria onde vengono tenute sotto controllo 1250 località di 44 province.

Inoltre all'Istituto vengono affidate le indagini sulla diffusione di insetti dannosi alla salute pubblica e le esperienze sui mezzi più idonei per combatterli. Vi sono varie malattie, alcune delle quali virali, che sono trasmesse da insetti.

I compiti dell'Istituto sono stati quindi notevolmente ampliati rispetto a quelli originari limitati all'insegnamento ed alla ricerca scientifica; i medici che ne fanno parte sono tra i pochissimi in Italia che alle conoscenze mediche uniscono quelle entomologiche indispensabili a combattere efficacemente quelle malattie quali malaria, dengue, leishmaniosi, alcune encefaliti eccetera, trasmesse da zanzare ed altri insetti presenti in Italia.

Anche l'Organizzazione mondiale della sanità si vale spesso dell'Istituto per corsi del proprio personale e per ricerche particolari.

Per consentire all'Istituto di malariologia di proseguire il lavoro che svolge raccomando alla vostra approvazione il presente disegno di legge il quale, senza alcun aggravio per il bilancio statale consenta all'Ente di disporre dei mezzi idonei ad espletare gli importanti compiti che gli vengono affidati ed a continuare il proprio lavoro che tra l'altro mantiene l'antica e gloriosa tradizione degli studi malariologici per i quali l'Italia gode da oltre 60 anni di un glorioso primato nel mondo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1961-1962 l'assegno ordinario annuale stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, per il funzionamento dell'Istituto di malarologia è elevato a lire 50 milioni e sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

## Art. 2.

All'onere di cui sopra viene fatto fronte per l'esercizio 1961-62 con la corrispondente riduzione nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità del capitolo recante sussidi, contributi e spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.